

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI AIUTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA AL PATRIMONIO AGRICOLO E ZOOTECNICO

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente Disciplinare, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, disciplina le modalità di concessione di aiuti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna al patrimonio agricolo e zootecnico nel territorio del Parco.
2. Gli aiuti sono concessi sulla base del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. In particolare, gli aiuti sono concessi per l'obiettivo di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera d) – limitatamente alla prevenzione dei danni arrecati da animali protetti – e devono soddisfare le condizioni di cui al medesimo articolo 14 e al capo I del citato regolamento, alle quali si rinvia per quanto non previsto dal presente Disciplinare.
3. In caso di contrasto tra le norme contenute nel presente disciplinare e quelle di cui al citato regolamento, prevalgono le norme di quest'ultimo, salvo nel caso in cui le norme del presente disciplinare siano più restrittive rispetto a quelle contenute nel citato regolamento.
4. Agli oneri di cui al presente Disciplinare si fa fronte con apposito capitolo del bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini del presente disciplinare vengono concessi aiuti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati dalle seguenti specie di fauna selvatica: Cinghiale (*Sus scrofa* L), Capriolo (*Capreolus capreolus* L), Cervo (*Cervus elaphus* L), Istrice (*Hystrix cristata*), Tasso (*Meles meles*), Lepre (*Lepus europaeus*), Orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*); Lupo (*Canis lupus*); Aquila reale (*Aquila chrysaetos*); Lince europea (*Linx linx*); Gatto selvatico europeo (*Felis silvestris silvestris*); Faina (*Martes foina*); Martora (*Martes martes*); Donnola (*Mustela nivalis*); Volpe comune (*Vulpes vulpes*).
2. Gli aiuti sono pagati direttamente ed esclusivamente all'azienda interessata.

ART. 3 BENEFICIARI DEGLI AIUTI

1. Gli aiuti sono concessi alle microimprese, piccole imprese e medie imprese attive nella produzione agricola e zootecnica primaria (prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti), conformemente alla definizione di PMI di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472.
2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, gli aiuti alle grandi imprese sono concessi in regime "de minimis", sulla base e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. Resta fermo che le disposizioni di cui al presente

disciplinare devono essere rispettate anche per gli aiuti alle grandi imprese, nei limiti in cui non sono in contrasto con il regolamento (UE) n. 1408/2013.

3. Le opere di prevenzione oggetto degli aiuti possono essere realizzate da uno o più beneficiari i cui terreni ricadano, in tutto o in parte, all'interno dei confini del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
4. Gli aiuti di cui al presente disciplinare sono concessi anche ai soggetti attivi nella produzione agricola e zootecnica primaria non qualificabili impresa ai sensi del diritto dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

ART. 4

INTENSITA' DEGLI AIUTI E CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente disciplinare e tutti gli altri pagamenti ricevuti per la prevenzione dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione europea, sono limitati al 100% dei costi ammissibili. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
2. Qualora dei finanziamenti dell'Unione Europea gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione Europea che non sono direttamente o indirettamente controllate dagli Stati membri sono combinati con aiuti di cui al presente disciplinare, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica dell'intensità massima di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento del 100%.
3. L'aiuto di cui al presente disciplinare è cumulabile con altri aiuti di Stato o con aiuti "*de minimis*" aventi gli stessi costi ammissibili individuabili, nel limite del 100% dei costi ammissibili.
4. Gli aiuti di cui al presente disciplinare non sono cumulabili con i pagamenti di cui all'articolo 145, paragrafo 2 e all'articolo 146 del regolamento (UE) 2021/2115 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto superiore al 100%.

ART. 5

OGGETTO DEGLI AIUTI E COSTI AMMISSIBILI

1. Oggetto degli aiuti del presente disciplinare sono i costi relativi a interventi di prevenzione dei danni arrecati dagli animali selvatici di cui all'articolo 2, comma 1 agli allevamenti zootecnici e alle colture agricole.
2. Gli aiuti sono concessi sotto forma di fornitura di materiale di prevenzione in comodato d'uso gratuito o di contributo economico a fondo perduto finalizzato all'acquisto dei materiali suddetti e alla realizzazione dell'opera di prevenzione.
3. Gli aiuti sono concessi a seguito di pubblicazione di avvisi, che disciplinano le modalità di formazione di una graduatoria. Quest'ultima è approvata con Determina dirigenziale che individua i beneficiari ai quali vengono concessi gli aiuti.
4. Gli aventi interesse rispondono all'avviso presentando una domanda scritta di aiuto con la quale forniscono informazioni su nome e dimensioni dell'impresa, descrizione e ubicazione del progetto o delle attività relative all'intervento di prevenzione da realizzare, comprese le date di inizio e fine dei lavori di realizzazione delle misure di prevenzione, elenco dei costi ammissibili, forma degli aiuti e l'importo del finanziamento pubblico necessario per la realizzazione del progetto o delle attività.
5. Gli aiuti possono essere considerati ammissibili solo se, prima dell'avvio dei lavori o delle attività relativi al progetto, il beneficiario ha presentato la domanda scritta di aiuto di cui al comma 3 e si è proceduto all'accordo, relativo alle condizioni che disciplinano la concessione degli strumenti di prevenzione, stipulato tra il beneficiario

e l'Ente Parco. Per avvio dei lavori del progetto o dell'attività si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'eventuale acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività.

6. Le tipologie di interventi ammesse agli aiuti sono riportate nei disciplinari tecnici per la realizzazione e l'utilizzo di recinzioni ed altri strumenti di prevenzione dei danni arrecati al patrimonio zootecnico ed alle colture agrarie nel Territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in vigore al momento della concessione degli aiuti.
7. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
8. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

ART. 6

CASI DI NON RICONOSCIMENTO DELL'AIUTO

1. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente disciplinare:
 - a) le imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014;
 - b) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno e che non hanno rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

ART. 7

PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa nazionale per la registrazione degli aiuti e volti a rispettare gli obblighi dell'Unione europea in materia di trasparenza degli aiuti di Stato, l'Ente Parco pubblica sul proprio sito internet:

- il testo integrale del presente disciplinare;
- la somma destinata anno per anno agli interventi di prevenzione dei danni al patrimonio agricolo e zootecnico;
- i dati sulla fauna selvatica presente sul territorio del parco.